

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO AI SENSI DELLA DGR XI/4348/2021

(approvato con Deliberazione di C.C. n° 23 del 12/06/2023 immediatamente esecutiva)

#### ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pessano con Bornago.

#### ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Pessano con Bornago, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

# ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si esprime obbligatoriamente:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

Alla Commissione è altresì richiesto un parere riguardo:

- le proposte di piani e programmi attuativi;
- l'installazione di antenne di ogni tipo su palo autonomo.

# ART. 4 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE

Come stabilito all'art. 146 commi 6 e 7 del D.Lgs.42/2004, l'istruttoria paesaggistica deve essere svolta da un soggetto diverso rispetto al soggetto che svolge l'istruttoria edilizia. A tal fine l'istruttoria paesaggistica potrà essere svolta da un tecnico di un altro settore qualora il settore competente (ad oggi Area 6) ne sia sprovvisto.

#### ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da 4 membri aventi qualificata e pluriennale esperienza nel campo della progettazione architettonica e nella valorizzazione paesaggistico-ambientale che dovrà risultare da specifico curriculum. Il Presidente della Commissione e i commissari dovranno avere i requisiti di cui all'art. 2 dell'Allegato della DGR n. XI/4348/21.

La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui all'art. 2 suddetto.

# ART. 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con determina dirigenziale sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

Tale valutazione è effettuata da una commissione interna, appositamente designata con atto dirigenziale, composta da almeno tre membri.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente, il Vicepresidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Il Vicepresidente dovrà essere il commissario più anziano tra i rimanenti commissari e non dovrà avere, ove possibile, la residenza personale o professionale nel Comune di Pessano con Bornago.

Non possono essere nominati componenti della Commissione tutti i soggetti che rivestono una carica elettiva comunale del Comune di Pessano con Bornago di cui al DLgs 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune.

I membri della Commissione, una volta nominati, non possono presenziare alle sedute nelle quali vengono esaminati progetti nei quali hanno un interesse diretto o indiretto. In questo caso il potenziale conflitto d'interessi deve essere dichiarato.

In caso di astensione o assenza dalla seduta del Presidente, la seduta viene presieduta dal Vicepresidente.

Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal responsabile competente a seguito di avviso pubblico e della conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

# ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta.

Il termine di cui al precedente può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 3 giorni.

#### ART. 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza dello stesso, del Vicepresidente.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

# ART. 9 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Area competente.

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso con le relative argomentazioni.

Il verbale, redatto dal segretario verbalizzante, dovrà riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta ed è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.

# ART. 10 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria preparata dalla struttura tecnica.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio oppure documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi. E' facoltà della Commissione richiedere o concedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

# ART. 11 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere, in presenza o in videoconferenza, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

# ART. 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o alla graduatoria degli idonei, stilata a seguito dell'acquisizione delle candidature, ove esistente, oppure alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostituti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

# ART. 13 - INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del DLgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate a seguito di richiesta dei commissari.

# **ART. 14 - MODULISTICA**

Le pratiche che necessitano di valutazione tecnico-amministrativa da parte della Commissione dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dallo Sportello Telematico. La completezza di tale documentazione è condizione necessaria al fine dell'accettazione delle stesse.

# ART. 15 - ABROGAZIONI

Con l'approvazione del presente si intendono abrogati tutti gli articoli riguardanti la Commissione del Paesaggio contenuti nel vigente Regolamento Edilizio.